



“Nonsolonoï”

Sede Legale: Via portinari del Po,42

C.so Matteotti, 40 - 26100 Cremona
Tel. 0372/463 800 – **Fax** 0372/534 562
e-mail: nonsolonoï@e-cremona.it
Web www.nonsolonoï.e-cremona.it

Via Cavour, 89/bis – Casalmaggiore
Tel. 0375/201802
e-mail: equocasal@tiscali.it

**Cooperativa Sociale di solidarietà
a. r. l. “NONSOLONOI - ONLUS”**

STATUTO

Cremona 3 novembre 2004

Allegato "B" al n. 71603/15244 di rep.

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

E' costituita una cooperativa denominata "NONSOLONOI Cooperativa Sociale di Solidarietà a responsabilità limitata - ONLUS", promossa dalla Fondazione Fabio Moreni.

Art. 2

La Cooperativa ha sede nel comune di Cremona, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze ovunque, e può essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2095.
L'assemblea straordinaria può con delibera prorogarne la durata.

TITOLO II°

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di cittadini, mediante lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzate:

- all'insediamento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani e più in generale dei bisognosi del Sud del Mondo;
- alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei popoli del Sud del Mondo;
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale, che ponga b sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
- alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità, valorizzando le competenze e le risorse individuali.

La Cooperativa opera ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa per perseguire compiutamente i propri scopi coopera attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale e internazionale.

Art. 5

Per il raggiungimento dello Scopo sociale la Cooperativa sociale "NONSOLONOI" intende svolgere le seguenti attività:

- a)** l'attività di commercio in tutte le forme consentite e, in particolare, la commercializzazione di prodotti alimentari ed artigianali provenienti dal Sud del Mondo, anche tramite il noleggio di macchine distributrici automatiche di alimenti e bevande, nonché il commercio di pubblicazioni e audiovisivi;
- b)** curare iniziative di divulgazione ed informazione sul problema dello sviluppo dei Paesi del Sud del Mondo nei settori di attività economica, sociale e culturale che rientrano nell'oggetto sociale;
- c)** sensibilizzare sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente, della pace, della solidarietà e della mondialità;
- d)** stampare e divulgare materiale informativo, giornali, bollettini, libri e documenti su temi attinenti agli scopi sociali;
- e)** organizzare incontri pubblici, conferenze, dibattiti, proiezione di documenti, manifestazioni;
- f)** partecipare alla campagna per la crescita della giustizia e della pace;
- g)** cooperare con altre associazioni, gruppi ed istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità analoghe;
- h)** offrire servizi ai soci nella forma e nei modi previsti dalla legge.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati; nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge), industriale e finanziaria (nei limiti di legge) - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa inoltre, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può inoltre costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III°**I SOCI****Art. 6**

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7

Possono essere soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- soci prestatori: che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente;
- soci fruitori: che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente delle attività e dei servizi prestati dalla cooperativa;
- soci sovventori: che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Possono essere altresì socie Persone giuridiche pubbliche e private.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 8

Il Privato che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a)** nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** codice fiscale;
- c)** l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d)** la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e)** dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a)** denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata;
- b)** delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c)** dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni;
- d)** il numero di quote che si intende sottoscrivere.

Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 9

Sull'accoglienza della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, che può subordinare l'ingresso alla frequenza ad un corso di formazione o ad un periodo di valutazione dell'attitudine al servizio del volontario.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota all'atto della sottoscrizione.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a)** al versamento della quota sottoscritta;
- b)** all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c)** al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi sia motivo di garantire la Società e i Soci, può rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza entro e

non oltre un anno dalla scadenza indicata dal comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o legatari di soci defunti saranno devolute al Fondo di Riserva.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 Cod.Civile, può recedere il socio che:

- a)** non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b)** abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di Legge e del presente Statuto legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione;
- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della cooperativa;
- i soci fruitori che abbiano cessato di usufruire dei servizi e delle attività sociali.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a)** venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b)** senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 11, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata R.R. all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO IV^o

PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE

Art. 16

Il patrimonio sociale é costituito:

- a)** dal capitale sociale, che é variabile ed é costituito da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale di € 25,82.= (venticinque virgolaottantadue) ciascuna;

- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex. art.4 Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative" formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale di € 25,82.= ognuna detenuta dai Soci sovventori;

b) dal Fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze di Bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.II;

c) dal Fondo Apporti in conto capitale che é indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in Conto Capitale da enti pubblici o privati.

Art. 17

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO Vº

BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI **DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO**

Art. 18

L'esercizio sociale va dal 1º gennaio ai 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dal Codice Civile, la relazione del Consiglio di Amministrazione deve dare precise informazioni circa l'andamento dell'attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei soci, di persone non socie e dell'intera comunità.

Inoltre la relazione degli Amministratori deve chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

Art. 20

Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata al Fondo di Riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIº

ORGANI SOCIALI

Art. 21

Sono organi della Cooperativa:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci, se istituito dall'assemblea.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22

L'assemblea ordinaria:

- a)** approva il Bilancio con il relativo Conto Economico, la nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b)** approva il Bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Amministrazione nelle modalità previste dal regolamento interno;
- c)** procede alla nomina delle cariche sociali;
- d)** approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e)** delibera sull'istituzione del collegio sindacale o/e del revisore contabile, qualora non obbligatori per legge;
- f)** delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g)** delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta durante ogni esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sul relativo Bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera semplice e/o mediante pubblicazione della convocazione su un quotidiano locale di Cremona, con preavviso di 15 giorni, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. Alla lettera si deve allegare il tagliando per l'esercizio della delega, sulla pubblicazione sul quotidiano si deve indicare la possibilità della delega scritta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può quindi opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.

Art. 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla cooperativa; la dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla

chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

Art. 25

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere conferite deleghe né agli amministratori né agli impiegati della Cooperativa.

Art. 26

L'assemblea tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario che può essere anche un non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante designato dalla Fondazione Fabio Moreni.

I restanti membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci prioritariamente secondo i seguenti criteri:

- almeno un membro deve essere scelto fra i soci fondatori;
- almeno un membro deve avere esperienza di volontariato in ambito ecclesiale o sociale a livello internazionale;
- almeno due membri devono avere maturato esperienza di volontariato in ambito ecclesiale o sociale a livello locale.

La durata in carica è determinata in tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e il loro mandato è gratuito; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Il rappresentante della Fondazione Fabio Moreni assume la carica di Vice-Presidente.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta nei modi

ritenuti più opportuni, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono aperte ai soci, salvo diversa delibera del Consiglio.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non facciano parte della cooperativa in qualità di relatori o uditori esterni.

Art. 29

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori sostituiti.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

Tuttavia per le compravendite immobiliari, la costituzione di garanzie reali a carico di immobili sociali, sarà necessaria la preventiva deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente ed al Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti.

Potranno essere nominati procuratori speciali ad neqotia con limitati poteri di rappresentanza.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 33

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art. 34

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia e convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 35

I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

TITOLO VII°

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 36

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, visto l'art. 2512 c.c., la società, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c. .

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2514 del Codice Civile:

- a) è vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.
- b) le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale, nè in caso di scioglimento della Cooperativa.
- c) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ad incremento del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 D. lgs C.P.S.14 dicembre 1947, n.1577, cui la cooperativa aderisce, ed in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

Art. 37

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Art. 39

Alla cooperativa trovano applicazione in quanto compatibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2519 del Codice Civile, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi che regolano e disciplinano le cooperative rette con i principi della mutualità.

F.to Daniela Raffaella Negri

F.to Paolo Salvelli notaio

Io sottoscritto Paolo Salvelli attesto che la presente copia informatica è conforme al documento originale su supporto cartaceo e munito delle prescritte firme.

(Notaio Paolo Salvelli)

firma digitale